

**SCHEMA DI CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI E DELLE FORNITURE DI ARREDI ED ATTREZZATURE, DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE CON PROVE DI LABORATORIO, DI DIREZIONE DEI LAVORI, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DI TUTTE LE PRESTAZIONI ACCESSORIE PER LA “REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DELLA PENISOLA SORRENTINA E DELLA COSTIERA AMALFITANA”, RIENTRANTE NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE N° 67/88 – III FASE, COMPLETAMENTO.**

**CUP: D13D19000310003 – CIG 816560024A**

\*\*\*\*\*

Con la presente scrittura, da valere come legge, in data ....., presso la sede della U.O.C. Valorizzazione Manutenzione Patrimonio Immobiliare dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, sita in Corso Alcide De Gasperi n.167 – Castellammare di Stabia, si sono costituiti:

DA UNA PARTE:

•..., nato a ... (...), il ..., (C.F. ...), che dichiara di intervenire, come effettivamente interviene in questo atto, quale Direttore della U.O.C. Valorizzazione Manutenzione Patrimonio Immobiliare della ASL Napoli 3 Sud, (C.F. ..., P. IVA ...) e quindi esclusivamente in nome, nell’interesse e per conto dell’Amministrazione predetta, di seguito denominato indistintamente “*AMMINISTRAZIONE O AZIENDA*”;

DA UNA PARTE:

•..., nato a ... (...) il ..., residente a ... (...) in via ..., n. ... (C.F. ... P. IVA ...) di professione ..., iscritto a ..., con studio in ... (...), via ... n. ..., C.A.P. ..., e-mail/pec ..., di seguito denominato indistintamente “*PROGETTISTA O PROFESSIONISTA*”.

LE PARTI COME COSTITUITE PREMETTONO CHE:

- con determinazione n. ... del ..., efficace a seguito pubblicazione *on line* sul sito della ASL Napoli 3 Sud, è stato affidato al Professionista ... il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori e delle forniture di arredi ed attrezzature, di redazione della relazione geologica, delle indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di tutte le prestazioni accessorie per la “Realizzazione del nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana”, rientrante nel Programma Investimenti ex art. 20 Legge n° 67/88 – III Fase, Completamento, a seguito di procedura di affidamento ... (*indicare tipologia; vedi l’art. 31, comma 8 e 59, commi 1-bis e ter del D.Lgs. n. 50/2016*);
- il Professionista, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “*Codice dei contratti pubblici*” o “*Codice*”), risulta iscritto nell’albo professionale dei ... al numero ...;

- è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del Progettista, agli atti prot. n ... del..., verificate le condizioni, informazioni e comunicazioni per giungere alla sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi rispettivamente dell'art. 216 comma 13 e dell'art. 76 del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO, RITENUTA LA PREMESSA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### **Art. 1 – Oggetto dell'incarico**

L'Amministrazione, con le modalità riportate nella presente convenzione, affida al Professionista, che accetta, i servizi relativamente ai lavori indicati in epigrafe.

In modo specifico:

- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva, redatta secondo le prescrizioni indicate nell'art. 23, del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 17 al 24 ss., Titolo II – Sez. II – III- IV del D.P.R. n. 207/2010, per gli effetti non abrogati dai decreti attuativi del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 216, comma 4 del cit. Codice, comprensiva della progettazione di cui all'art. 91, del D.Lgs. n. 81/2008 (*P.S.C., ex art. 100 del cit. D.Lgs. 81*);
- Redazione della Relazione Geologica, delle indagini in situ e di laboratorio, etc.;
- Direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori, secondo le disposizioni indicate dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 (*cf. ANAC, Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*);
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, secondo le disposizioni indicate nel D.Lgs. n. 81/2008, integrate dal Codice (*cf. ANAC, Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto*). Il Professionista non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

### **Art. 2 – Direzione lavori**

Il Progettista, nella sua funzione di Direttore dei lavori, è tenuto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto di affidamento dei lavori.

Il Progettista-Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di accettazione dei materiali e di esecuzione dei lavori di progetto e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore dei lavori aggiudicati dall'Amministrazione.

Al Progettista-Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice nonché:

- a. verifica periodica del possesso e regolarità da parte dell'aggiudicatario dei lavori e del

subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b. cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c. provvede alla segnalazione al Responsabile del procedimento (c.d. RUP), dell'inosservanza degli obblighi contrattuali, da parte del subappaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Al Progettista-Direttore dei lavori, compete altresì:

a. verificare che l'esecutore dei lavori svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b. programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

c. curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori;

d. individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori;

e. assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

f. esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

g. la direzione di lavorazioni specialistiche;

h. la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna (*oppure, i compiti affidati alla direzione lavori sono definiti dall'articolo 101, commi 3 e seguenti del Codice, riassuntivamente indicati quali la racconta elaborati e fascicolazione per la consegna dei lavori al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie; la direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita; la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità; la liquidazione dei lavori, con la verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali; le operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori; l'elaborazione di eventuali perizie di variante e controllo ed aggiornamento elaborati di progetto e dei manuali d'uso*).

In ogni caso, si rinvia alle disposizioni del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*».

### **Art. 3 – Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**

Il Professionista, nella sua funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dall'art. 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede a:

a. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b. verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e ove previsto, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici

adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

a. segnalare al RUP, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il RUP non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

b. sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

In ogni caso, prima dell'inizio dovrà richiedere agli operatori economici:

- la consegna dei Piani Operativi di Sicurezza e, se necessario, dei Piani di Coordinamento;
- l'elenco nominativo e qualifica dei dipendenti che andranno ad operare sul cantiere;
- la documentazione di avvenuta denuncia, agli enti assicurativi, di apertura del cantiere, predisponendo la modulistica relativa alla sicurezza nei cantieri inclusa la notifica preliminare, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 4 – Adempimenti e contenuti progettuali**

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, le copie cartacee a colori in numero di 8 di ciascun livello di progettazione. Il Professionista, oltre alle copie analogiche a colori (*cartacee*), dovrà consegnare all'Amministrazione n. 01 copia su supporto digitale di tutti gli elaborati, sia in formato editabile che in formato .pdf, entrambi i formati firmati digitalmente.

Il Professionista è ritenuto unico responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti a imperizia e/o errori progettuali e/o errata valutazione dei luoghi di esecuzione dei lavori, con piena riserva di richiesta dei danni diretti o indiretti patiti dalla ASLNa3SUD.

Allo scopo il Professionista dichiara di aver preso visione dei luoghi e di ogni elemento utili per una regolare e corretta redazione del progetto in ogni sua fase e nella piena e totale realizzazione funzionale dell'opera.

Il progetto, nella sua stesura di più elevato livello di dettaglio commissionato, dovrà inoltre essere corredato da certificazione del Professionista di conformità dell'opera alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, attestante l'esistenza dei nulla-osta o altro titolo di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche, e in materia di costruzioni in zone sismiche.

Il progetto dovrà essere predisposto in conformità alle norme tecniche e disposizioni normative in materia vigenti al momento della redazione, salvo diversa disposizione scritta fornita dal Responsabile unico del procedimento e, in particolare, nel puntuale rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 50/2016, nonché del D.P.R. n. 207/2010 ancora vigente.

Il progetto, nelle sue diverse fasi, resterà di proprietà assoluta ed esclusiva dell'Amministrazione dal momento dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente contratto, conseguentemente l'Amministrazione acquisisce ogni diritto di utilizzazione del progetto, come di parte dello stesso, per darne esecuzione secondo programmazione approvata e nel rispetto della disciplina normativa vigente in materia. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve contenere tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 dell'art. 23 del Codice, gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali, l'individuazione delle ditte a cui comunicare l'avvio dell'eventuale procedura espropriativa, nonché le indagini, le verifiche, gli studi, le valutazioni, le diagnosi, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, i limiti di spesa infrastrutturali, le opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 23.

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal ASLNa3SUD, compresi tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti.

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determinerà in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, compreso il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, il piano di sicurezza e di coordinamento (c.d. PSC) di cui all'articolo 100, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 5 – Verifica degli elaborati progettuali**

Per ogni stadio progettuale e prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori oggetto dell'incarico, l'Amministrazione, tramite il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) verificherà la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente, in attuazione della disciplina di legge e della verifica di conformità, di cui all'art. 26, comma 3 del Codice.

Tale verifica sarà anche effettuata da organismi esterni di certificazione.

Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenza di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo di 15 giorni per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di cui all'art. 8, oltre alle altre conseguenze previste dal presente contratto.

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione.

#### **Art. 6 – Adempimenti**

L'incaricato dovrà eseguire la convenzione secondo le modalità e procedure fissate dall'Amministrazione ed in particolare:

1. seguire, prima della consegna del progetto definitivo/esecutivo e prima dell'introduzione di qualsiasi modifica, tutte le pratiche necessarie all'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni che si rendessero necessari per l'approvazione del progetto e/o l'esecuzione dei lavori. L'onere economico è compreso nel compenso professionale;
2. consegna dei verbali redatti dal Direttore lavori – nessuno escluso – entro 5 giorni dalla loro redazione.

In caso di ritardo nella trasmissione di tale documentazione con conseguente mancato rispetto dei tempi previsti per la trasmissione delle comunicazioni all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici, l'eventuale sanzione amministrativa applicata verrà automaticamente addebitata al Professionista.

### **Art. 7 – Modifiche agli elaborati di progetto**

Sarà compito del Professionista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero richieste dall'Amministrazione, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche di lieve entità e che non alterino il progetto nella sostanza, il Professionista è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al primo comma del presente articolo, venissero richieste dall'Amministrazione, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche che comportino cambiamenti d'impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, il Professionista è tenuto ad introdurle negli elaborati di progetto: per tali modifiche dovranno essere preliminarmente concordate fra le Parti le relative competenze.

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario all'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

Il Professionista è obbligato ad eseguire personalmente quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

È previsto che il Progettista possa avvalersi di uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere a cui affidare i compiti previsti dall'art. 101, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 8 – Tempi di consegna e penali**

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue:

- a. Progetto di fattibilità tecnica ed economica entro 60 giorni dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività riferito al livello progettuale;

- b. Progetto definitivo entro 90 giorni dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività riferito al livello progettuale;
- c. Progetto esecutivo entro 90 giorni dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività riferito al livello progettuale.

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati e degli altri documenti sopra indicati sarà applicata una penale giornaliera come specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per l'applicazione della penale i giorni verranno conteggiati come naturali e consecutivi.

La penale non verrà applicata qualora sia dimostrato che il ritardo non sia imputabile al Professionista.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale, pena la risoluzione del presente Contratto.

Il ritardo nella consegna degli elaborati e degli altri documenti superiore a 30 giorni naturali e consecutivi verrà ritenuto grave inadempienza e potrà provocare la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno sofferto dall'Amministrazione.

Per ogni livello di progettazione, prima della consegna definitiva degli elaborati, è richiesta almeno una verifica dei medesimi, da effettuarsi in contraddittorio con il RUP.

#### **Art. 9 – Corrispettivo e termini di pagamento**

Il compenso per l'effettuazione di tutte le attività previste nel presente incarico viene così stabilito in relazione alle seguenti fasi ..... (*dettagliare ogni singola fase e prestazione*) per una somma complessiva di ... oltre a IVA ... al ...%, come risulta da proposta in sede di offerta.

Il Professionista dichiara che, nell'individuazione dell'importo sopra stimato, il conteggio, che ricomprende tutti i servizi, è determinato in base alle vigenti tariffe professionali e secondo le indicazioni ministeriali, precisando espressamente che tale corrispettivo, così definito, è ritenuto congruo, equo e remunerativo e rinuncia pertanto ad ogni azione e/o pretesa e/o risarcimento e/o indennizzo.

Le competenze per progettazione e c.d. prestazioni accessorie (*onorari e compensi accessori, ecc. ...*) saranno corrisposte a seguito di presentazione di regolari parcelle e corrisposte, entro 60 gg. decorrenti dalla presentazione al protocollo della ASLNa3SUD, salva interruzione dei termini dovuta a rilievi sulla regolarità e computazione effettuati dal Responsabile unico del procedimento.

La liquidazione avverrà sul c.c. dedicato .....

Il Progettista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi, senza riserve, a dare immediata comunicazione alla ASLNa3SUD ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di ... (...) della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (altro tecnico dallo stesso incaricato) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; la violazione della presente clausola comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il pagamento del compenso avverrà per stati di avanzamento così come specificati nel CSA.

L'Amministrazione effettuerà il pagamento entro 60 gg. dal ricevimento delle fatture emesse dallo stesso per ciascun stato di avanzamento comprensive di CIG.

Scaduti i termini di pagamento sono dovuti gli interessi come per legge.

## **Art. 10 – Garanzie**

Il Professionista ha stipulato la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla presente convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, con ... n. ... del ... per un massimale di € ... (...), per tutta la durata della convenzione, consegnando copia della stessa.

Il Professionista ha stipulato, ai sensi degli artt. 24, comma 4 e 106, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016, assicurazione di responsabilità civile professionale, con ... n. ... del ... per un massimale di € ... (*in relazione al valore dei lavori*) per tutta la durata della convenzione, e comunque sino alla conclusione dell'esecuzione delle opere progettate, per eventuali danni e oneri derivanti da varianti contrattuali per errori o omissioni dell'attività professionale affidata, consegnando copia della stessa.

Le garanzie prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'ASLNa3SUD dichiara espressamente che le garanzie sono valide ed efficaci.

## **Art. 11 – Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa**

L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi: ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto all'articolo 8; applicazione della penale nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale; violazione agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; reiterate violazioni e/o ritardi alle richieste dell'Amministrazione; l'aver commesso in materia professionale un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dall'Amministrazione, ovvero che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione, abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o un errore grave nell'esercizio di attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione medesima; trovarsi in situazione di conflitto d'interessi o essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'Amministrazione per la procedura di affidamento.

Il recesso di cui ai precedenti punti avviene con semplice comunicazione scritta inviata via pec indicante la motivazione, e con almeno 10 giorni di preavviso.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

In ogni caso trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **Art. 12 – Risoluzione delle controversie**

Eventuali divergenze insorgenti tra le Parti circa l'interpretazione della presente convenzione e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporle bonariamente in via amministrativa sperando, quando possibile, anche risoluzione transattiva delle vertenze, saranno deferite al



giudizio del Tribunale di Torre Annunziata

Il Professionista elegge domicilio legale presso il comune di Torre del Greco, come previsto nel CSA – art. 4.

In pendenza del giudizio il Professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente Contratto.

### **Art. 13 – Clausola di esclusione e tutela lavoratori**

Il Professionista ed i suoi collaboratori hanno depositato agli atti del ASLNa3SUD, prot. n. ... del ... , apposita dichiarazione che si esentano da ogni possibilità, sotto alcuna forma e per alcun titolo a partecipare alla realizzazione dei lavori da essi progettati, né essere affidatari di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dagli stessi redatti e della realizzazione dei lavori medesimi, ad esclusione di ..., dichiarando espressamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Professionista deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività.

Il Professionista deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i propri dipendenti dalla vigente normativa in quanto applicabile. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione si riserva di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Professionista per l'esecuzione delle prestazioni e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

### **Art. 14 – Disposizioni finali**

Ai fini dell'espletamento del presente incarico il Professionista dichiara, e con la sottoscrizione del presente atto, conferma:

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dalla normativa vigente in materia e di quelli indicati in sede di offerta, comprensivi di quello di cui all'art. 98, del D.Lgs. n. 81/2008, nel testo vigente, in ogni caso posseduti da tecnici del proprio studio professionale;
  - di assumere la responsabilità dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti, i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda terzi o beni di loro proprietà, compresi i dipendenti ed i beni dell'Amministrazione, che dovesse arrecare in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, sollevando fin d'ora l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo;
  - di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali e di impegnarsi a non accettare alcun incarico in contrasto o in conflitto di interessi;
  - di non accettare, dal momento dell'aggiudicazione e fino alla verifica di conformità, nuovi incarichi professionali dall'impresa risultata affidataria dei lavori, obbligandosi a segnalare immediatamente al ASLNa3SUD l'esistenza di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere;
- Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si richiamano le disposizioni del

codice civile, in quanto compatibili, e le norme in materia di lavori pubblici.

Al Professionista incaricato di cui al presente contratto è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all'art. 1456 del c.c. ad eccezione di ... secondo quanto previsto al comma 8, dell'art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le Parti, in pendenza del rapporto, dovranno comportarsi secondo correttezza e buona fede, e il Professionista si obbliga a prestare il proprio lavoro con la diligenza e le ulteriori prescrizioni di disciplina indicate all'art. 1176 e succ. del c.c., senza entrare in concorrenza e in conflitto di interessi con l'Amministrazione.

Ogni comunicazione tra le Parti inerenti la modifica, l'integrazione, l'esecuzione del presente incarico deve avvenire per forma scritta ai seguenti indirizzi *pec* ...

Il Professionista con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente disciplinare, dichiarando che, qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD), è in capo all'Amministrazione, adotterà idonee misure di sicurezza che saranno comunicate tempestivamente alla parte.

L'Amministrazione, titolare del trattamento dei dati, designa il professionista responsabile del trattamento dei dati personali eventualmente forniti per l'esecuzione dell'incarico.

I dati personali verranno trattati nel rispetto integrale della normativa citata al precedente primo comma, comprese le norme riferite alle misure di sicurezza, oltre al pieno rispetto della proprietà dei diritti acquisiti dall'Amministrazione sull'opera intellettuale.

Le Parti, tramite i responsabili del trattamento ... (*indicare nome e recapito pec*), con atto separato depositato presso le rispettive sedi (*citare estremi di prot.*) si sono scambiati le relative informative sul trattamento dei dati, ex art. 13 del RGPD, e le dichiarazioni di consenso al trattamento.

È fatto, pertanto, assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni e i dati personali acquisite/i se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con l'Amministrazione, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di tutela dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza, non eccedenza, proporzionalità.

È fatto, pertanto, assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con l'Amministrazione, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Il Professionista si obbliga al rispetto del Codice di comportamento approvato con deliberazione del DG n. 813 del 05/12/2013 e pubblicato sul sito *on line* del ASLNa3SUD, nonché le misure di prevenzione corruzione approvate con Deliberazione del D.G. n.678 del 22/07/2019, la cui inosservanza può essere causa di risoluzione del rapporto.

Il Professionista dichiara, con riferimento alle disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, in ordine al divieto di svolgere attività incompatibili a seguito di cessazione di rapporti di lavoro, che negli ultimi 3 anni non risultano assunti dipendenti della ASLNa3SUD, e che in costanza di rapporto si obbliga ad informare, anche per i tre anni successivi alla conclusione del contratto, ogni assunzione riferita ad *ex* dipendenti della ASLNa3SUD.

Le Parti concordano che non sussistono condizioni vessatorie essendo l'incarico conferito a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Sono a carico del Professionista le spese di bollo, registro e tasse in genere, presenti e future, conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione.

Sarà altresì a carico del Professionista, senza diritto di rivalsa, ogni onere fiscale di qualsiasi specie e natura conseguente al presente atto, con esclusione dell'IVA e dei contributi, se dovuti (cfr. l'art. 10, legge 3 gennaio 1981, n. 6). Le Parti dichiarano che i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggetti ad IVA.

**A norma degli artt. 2 e 22 del CSA, l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere nel rapporto contrattuale con l'aggiudicatario nella fase di esecuzione dei lavori, qualora, per qualsiasi ragione, non venga concesso il finanziamento dell'opera progettata. In tal caso, il rapporto contrattuale si concluderà con il solo pagamento delle prestazioni correlate alle fasi progettuali eseguite.**

**La sottoscrizione del presente atto da parte del Professionista equivale ad accettazione della presente clausola.**

### **Art. 15 – Protocollo di Legalità**

Con riferimento al “**Protocollo di Legalità**” stipulato tra l'Azienda Sanitaria Locale NA 3 Sud e il Prefetto della Provincia di Napoli si riportano le seguenti clausole che costituiscono parte integrante del contratto d'appalto, con l'esplicita avvertenza che qualora l'impresa si rendesse responsabile della inosservanza di una delle predette clausole la stazione appaltante procederà alla rescissione del contratto :

#### **Clausola 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **Clausola 2**

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere.

#### **Clausola 3**

La sottoscritta impresa s'impegna a segnalare a Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

#### **Clausola 4**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del

contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite;  
le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

***Clausola 5***

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

***Clausola 6***

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

***Clausola n. 7***

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

***Clausola n. 8***

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Il presente Contratto viene redatto in triplice copia originale ed è composto di numero ... fogli e rimanenti ... righe, che le Parti hanno letto, confermato e sottoscrivono in segno di completa ed espressa accettazione, senza alcuna riserva o eccezione di sorta.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle parti.